

PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 461/10[^]

4[^] COMM. CONSILIARE

2[^] COMM. CONSILIARE

Sturco
13.09.18
A

Proposta di legge n. ___/10[^] di iniziativa del Consigliere Franco Sergio recante: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 52"

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Le Riserve naturali del Lago di Tarsia e della Foce del fiume Crati, situate in provincia di Cosenza, sono state istituite dalla Regione Calabria nel 1990 (L. R. della Calabria n. 52 del 5 maggio 1990 e ss. mm. e ii.) su proposta dell'Associazione di protezione ambientale "Amici della Terra".

Le Riserve sono anche Zone Speciale di Conservazione (ZSC) per la Rete Natura 2000, ai sensi della Direttiva Habitat (92/43/CE).

Esse coincidono con due importanti aree umide poste lungo il corso del fiume Crati: il Lago di Tarsia, grande invaso a monte della diga delle Strette di Tarsia, ricadente nel territorio dei comuni di Tarsia e di Santa Sofia d'Epiro, e la Foce del fiume Crati, ricadente nel territorio dei comuni di Corigliano-Rossano e di Cassano allo Ionio (tra le frazioni Thurio e Laghi di Sibari).

L'estensione delle due aree è nell'insieme di circa 600 ettari e la loro gestione è attribuita all'Associazione di protezione ambientale Amici della Terra.

Le Riserve sono iscritte nell'Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette tenuto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ai sensi della Legge 394/91.

Finalità istitutive delle due aree protette sono:

- ✓ la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali;
- ✓ la fruizione didattica e naturalistica;
- ✓ la ricerca scientifica.

La Proposta di legge in oggetto apporta delle modifiche alla Legge regionale 5 maggio 1990 n. 52 che istituisce le Riserve naturali regionali presso il Bacino di Tarsia e presso la Foce del fiume Crati in provincia di Cosenza.

In particolare modo la presente PDL prende in considerazione la rivisitazione dei confini della Riserva regionale Lago di Tarsia, prevedendo un ampliamento che tenga conto di un'area, localizzata nel comune di Tarsia (Cs), ad alto indice di naturalità e con la presenza di habitat di notevole interesse naturalistico.

L'area da ricomprendere all'interno dei confini della Riserva Lago di Tarsia è inclusa nel PRG del comune di Tarsia come area verde da tutelare e preservare da futuri processi di urbanizzazione. Lo stesso sito rientra all'interno delle aree contigue della Riserva ed è stata individuata nel Piano di Assetto Naturalistico delle Riserve naturali regionali del Lago di Tarsia e della Foce del fiume Crati, approvato dal Consiglio Regionale della Calabria con Deliberazione n. 335 del 28.09.2018, quale area da tenere in considerazione nelle proposte di ampliamento di modifica dei confini della Riserva.

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 25909 del 12-09-2019

Classificazione.....02.....05.....

Essa coincide con un'importante porzione di territorio che, dal confine nord-est dell'attuale perimetrazione, si estende su una superficie collinare quasi interamente ricoperta da macchia mediterranea. Questa tipologia di ecosistema, tipico dell'areale mediterraneo, in tale ambito territoriale ricopre in modo continuo ed esteso alcuni costoni a ridosso del bacino lacustre. In particolare, l'inaccessibilità di ampie porzioni di territorio ha favorito uno sviluppo naturale e continuo delle specie botaniche che vanno a costituire le tipiche associazioni vegetali e habitat di notevole pregio naturalistico.

La superficie interessata all'ampliamento annovera in essa oltre a questo importantissimo lembo di macchia mediterranea integra e ben conservata, anche altre aree a boschi misti con Leccio (*Quercus ilex*) e Roverella (*Quercus pubescens*), rimboschimenti a Pino nero (*Pinus nigra*) e qualche superficie a seminativi e ad arbusteti misti con Erica, Ginestra e Cisto di Montpellier come arbusti dominanti.

La tipologia di macchia mediterranea presente nel territorio considerato è rappresentata da una macchia bassa che, in alcuni punti, ospita anche piante a portamento più alto assumendo la tipica connotazione della macchia medio-alta.

Le specie dominanti nelle formazioni a macchia mediterranea presenti nel territorio considerato, sono la Fillirea (*Phyllirea latifolia*), il Lentisco (*Pistacia lentiscus*), il Terebinto (*Pistacia terebintus*), il Ginepro (*Juniperus oxycedrus*), più raro il Mirto (*Myrtus communis*). Specie a portamento più alto sono invece il Leccio (*Quercus ilex*), la Roverella *Quercus pubescens* l'Acer minore *Acer monspessularum*, l'Orniello *Fraxinus ornus*, l'albero di Giuda (*Cercis siliquastrum*).

Altre specie tipiche presenti sono il Biancospino (*Crataegus monogyna*), il Corniolo sanguinello (*Corneus sanguinea*), l'Erica (*Erica arborea*), il Pungitopo (*Ruscus aculeatus*), il Viburno (*Viburnus tinus*), l'Alloro (*Lauris nobilis*), il Corbezzolo (*Arbutus unedo*), l'Oleastro (*Olea oleaster*), la Rosa di Sangioanni (*Rosa sempervirens*), il Pero selvatico o perastro (*Pirus pyraster*).

L'insieme delle suddette tipologie di habitat favorisce anche la presenza di una ricca fauna rappresentata da: **uccelli** quali l'Usignolo (*Luscinia megarhincos*), il Saltimpalo (*Saxicola torquata*), il Merlo (*Turdus merula*), l'Occhiocotto (*Sylvia melanocephala*), la Capinera (*Sylvia atricapilla*), la Cinciarella (*Parus careuleus*), la Cinciallegra (*Parus major*), la Ballerina bianca (*Motacilla alba*), la Ballerina gialla (*Motacilla cinerera*), la Rondine (*Hirundo rustica*), il Balestruccio (*Delichon urbica*), la Ghiandaia (*Garrulus glandarius*), il Colombaccio (*Columba palumbus*), l'Upupa (*Upupa epops*), la Poiana (*Buteo buteo*), il Gheppio (*Falco tinnunculus*), la Civetta (*Athene noctua*); per i **mammiferi** il Tasso (*Meles meles*), l'Istrice (*Hystrix cristata*), il Ghiro (*Glis glis*), il Moscardino (*Moscardinus avellanarius*), lo Scoiattolo meridionale (*Sciurus meridionalis*), la Volpe (*Vulpes vulpes*), la Faina (*Martes foina*), la Puzzola (*Mustela putorius*), la Donnola (*Mustela nivalis*), il Riccio (*Erinaceus europaeus*), la Talpa (*Talpa romana*); per i **rettili** la Lucertola campestre (*Podarcis siculus*), il Ramarro occidentale (*Lacerta bilineata*), la Luscengola (*Chalcides chalcides*), il Biacco (*Hierophys viridiflavus*), il Cervone (*Elaphe quatuorlineata*), la Vipera comune (*Vipera aspis*), che contribuiscono ad accrescere il valore naturalistico dell'area e giustificano quindi l'espansione della Riserva regionale.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Dall'attuazione della presente non deriva alcun onere finanziario a carico della Regione.

In particolare, la modifica dell'articolo 2, comma 1 e 2 e dell'art. 3 della legge regionale del 5 maggio 1990 n. 52, individua un ampliamento dei confini della Riserva Lago di Tarsia e non comporta a carico del bilancio regionale nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo: Legge recante: *Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 52.*

La presente legge, novellando la legge 52/1990, reca disposizioni di carattere ordinamentale, che mirano a modificare una legge regionale vigente senza comportare nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale. Tuttavia, si è provveduto a fornire i dati e gli elementi idonei a consentire la verifica della congruità della clausola di invarianza finanziaria di cui all'art. 3, comma 1 della presente legge "anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti e delle somme già stanziare in bilancio, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime". L'entità delle risorse già esistenti e delle somme già stanziare nel Bilancio di previsione 2019/2021, di cui alla legge regionale 49/2018 della Regione Calabria, per le finalità già indicate nelle disposizioni della presente legge sono allocate al Programma 0905 Titolo I Macroaggregato 104 capitolo U0213210201, finalizzate alle spese per la gestione delle riserve naturali istituite presso il bacino di Tarsia e presso la foce del fiume Crati (legge regionale 5.5.90, n.52 e legge regionale 8.6.96, n.12 - art. 34 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 34).

Tab. 1 Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale	Importo
1	Non comporta spese in quanto reca disposizioni ordinarie di modifiche ed integrazione all'art. 2 della lr 52/1990	//	//	//
2	Non comporta spese in quanto reca disposizioni ordinarie di modifiche ed integrazione all'art. 3 lr 52/1990	//	//	//
3	Non comporta spese in quanto il novellato allegato A della lr 52/1990, reca disposizioni ordinarie.	//	//	//
4	Non comporta spese in quanto il novellato allegato B della lr 52/1990, reca disposizioni ordinarie.	//	//	//
5	Reca la clausola di neutralità finanziaria	//	//	//
6	Reca la disposizione di entrata in vigore	//	//	//

In merito ai criteri di quantificazione degli oneri finanziari non vanno esplicitati atteso che alla presente proposta non corrisponde spesa.

Copertura finanziaria: la proposta non necessita di copertura finanziaria.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Programma/Capitolo	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
//	//	//	//
Totale	//	//	//

Art. 1

(Sostituzione dell'art. 2 della l.r. 5 maggio 1990, n. 52)

1. *L'art. 2 della legge regionale n. 52 del 5 maggio 1990 è sostituito dal seguente: "Art. 2 (Confini della Riserva naturale Lago di Tarsia) - 1. I confini della riserva naturale "Lago di Tarsia" comprendono il Lago di Tarsia e i terreni delle rive e sono individuati nella planimetria generale (Allegato A), in scala 1:25.000.*
2. *È prevista una fascia di rispetto a protezione parziale per una profondità di 1.500 metri dai confini di cui alla planimetria generale (Allegato A), dove vige il divieto di caccia."*

Art. 2

(Sostituzione dell'art. 3 della l.r. 5 maggio 1990, n. 52)

1. *L'art. 3 della legge regionale n. 52 del 5 maggio 1990 è sostituito dal seguente: "Art. 3 (Confini della Riserva naturale Foce del fiume Crati) - 1. I confini della riserva naturale «Foce del fiume Crati» comprendono le aree ricadenti nei comuni di Cassano Ionio e Corigliano-Rossano, per come delimitate dall'allegata planimetria (Allegato B), in scala 1:25.000.*
2. *È prevista una fascia di rispetto a protezione parziale per una profondità di 2.000 metri dai confini di cui alla planimetria generale (Allegato B), dove vige il divieto di caccia."*

Art. 3

(Sostituzione Allegato A della l.r. 5 maggio 1990, n. 52)

1. *L'allegato A della legge regionale n. 52 del 5 maggio 1990 è sostituito dall'Allegato A della presente legge.*

Art. 4

(Sostituzione Allegato B della l.r. 5 maggio 1990, n. 52)

1. *L'allegato B della legge regionale n. 52 del 5 maggio 1990 è sostituito dall'allegato B della presente legge.*

Art. 5

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. *Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.*


Art. 6

(Entrata in vigore)


1. *La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.*

Reggio Calabria 11 settembre '19





Il Consigliere regionale
FRANCO SERGIO



Allegato A - Planimetria



Legenda

-  Perimetro Riserva
-  Lago di Tarsia
-  Ampliamento
-  Riserva

Scala IGM 1:25000



Allegato A - Planimetria



Legenda


- Perimetro Riserva
- Lago di Tarsia

Base cartografica IGM - Scala 1:25.000

1 0 1 2 3 4 km



Allegato B - Planimetria



Legenda

- Perimetro Riserva
- Foce fiume Crati

Base cartografica IGM - Scala 1:25.000

